



**REGIONE TOSCANA**

**Consiglio Regionale**

*Gruppo Consiliare  
Partito Democratico*

Firenze, 25 gennaio 2013

TESTO SOSTITUTIVO

Al Presidente del  
Consiglio Regione Toscana

Oggetto: **Proposta di Legge**

***Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione operanti in ambito locale in Toscana.***

Di iniziativa dei Consiglieri:

**Vittorio Bugli**

**Nicola Danti**

**Enzo Brogi**

**Gianfranco Venturi**

Caterina Bini

Caterina Bini

Vincenzo Ceccarelli

Vincenzo Ceccarelli

Ivan Ferrucci

Ivan Ferrucci

Lucia Matergi

Lucia Matergi

Ardelio Pellegrinotti

Ardelio Pellegrinotti

Rosanna Pugnolini

Rosanna Pugnolini

Marco Ruggeri

Marco Ruggeri

Pier Paolo Tognocchi

Pier Paolo Tognocchi

Daniela Lastri

Daniela Lastri

Loris Rossetti

Loris Rossetti

Marco Spinelli

Marco Spinelli

Fabrizio Mattei

Fabrizio Mattei

Paolo Bambagioni

Paolo Bambagioni

Marco Remaschi

Marco Remaschi

Gianluca Parrini

Gianluca Parrini

Eugenio Giani

Eugenio Giani

Andrea Manciuoli

Andrea Manciuoli

Matteo Tortolini

Matteo Tortolini

## Proposta di legge regionale

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione operanti in ambito locale in Toscana

### Sommario

Preambolo

Art.1 – Oggetto

Art.2 – Definizioni

Art.3 – Requisiti per le imprese beneficiarie degli interventi

Art.4 – Tipologia e programmazione degli interventi

Art.5 – Controllo e revoca dei contributi

Art.6 – Agevolazioni fiscali

Art.7– Rapporto sullo stato delle imprese di informazione operanti in ambito locale in Toscana

Art.8– Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2002

Art.9– Modifiche all'articolo 29 della l.r. 22/2002

Art.10 – Abrogazioni

### Preambolo

Il Consiglio regionale

VISTI:

- l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;
- l'articolo 4, comma 1, lettera b) dello Statuto;
- la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni);
- la legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);
- la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni);
- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

CONSIDERATO:

1. che la Regione Toscana considera da sempre il ruolo dell'informazione libera e plurale come un bene di assoluto interesse pubblico e che la stessa Regione all'articolo 4, comma 1, lettera b) dello Statuto annovera tra le sue finalità principali la promozione dei diritti al

- pluralismo dell'informazione e della comunicazione come bisogno individuale e valore collettivo;
2. che negli ultimi anni il settore dell'informazione si è profondamente evoluto sia a causa delle innovazioni tecnologiche intervenute sia a causa dei recenti sviluppi normativi che hanno accompagnato tale processo;
  3. che l'attuale crisi economica ha interessato anche il settore dell'informazione locale ed ha determinato alcune situazioni critiche, con chiusura di diverse importanti testate giornalistiche, che hanno impoverito la pluralità di voci che da sempre hanno caratterizzato il panorama informativo toscano;
  4. che da tempo le politiche regionali si sono interessate al settore dell'informazione, in primo luogo attraverso la legge di riferimento (l.r. 22/2002) con la quale si sono predisposte le basi per iniziative di sostegno che si sono realizzate nel tempo e, più recentemente, col passaggio al digitale terrestre, attraverso gli interventi finalizzati a sostenere gli investimenti in hardware delle imprese chiamate ad affrontare lo "switch-off";
  5. che si rende pertanto opportuno introdurre un intervento normativo che, alla luce del mutato contesto dell'informazione plurale toscana, fornisca strumenti di supporto al suo mantenimento e alla qualificazione delle sue componenti, nella direzione auspicata di una sempre migliore e maggiore informazione ai cittadini;
  6. che in quest'ottica, particolare attenzione viene posta alla corrispondenza fra imprese di informazione locale ammissibili agli interventi di sostegno ipotizzati dal provvedimento e rispetto delle discipline normative in materia di regolarità di contratto di lavoro giornalistico, regolarità contributiva, riconoscimento della recente normativa sull'equo compenso per la figura dei collaboratori;
  7. che il provvedimento proposto si pone dunque come norma quadro dalla quale far scaturire, mediante strumenti di programmazione già previsti dall'ordinamento regionale, gli interventi di sostegno materiale ed immateriale alle imprese di informazione locale, di formazione degli operatori, di incentivazione all'ingresso o al rafforzamento del capitale delle imprese stesse. Tale ultimo intervento è funzionale, tramite la manovrabilità concessa alla regione sulle deduzioni dalla base imponibile IRAP, a rafforzare il capitale delle imprese di informazione con conseguenti benefici anche sulle possibilità di accesso al credito per la realizzazione di ulteriori nuovi investimenti;
  8. che al fine di destinare nel miglior modo possibile gli interventi di sostegno previsti dalla presente legge, si ritiene opportuno introdurre la previsione della predisposizione, da parte del CORECOM, di un rapporto a cadenza triennale sullo stato delle imprese potenzialmente beneficiarie degli interventi citati;

approva la seguente legge

#### Articolo 1

#### Oggetto

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto, relative al perseguimento, fra le finalità principali della propria azione, della promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, con la presente legge la Regione Toscana detta disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito locale in Toscana.

2. Il sostegno di cui alla presente legge è orientato a favorire la presenza e lo sviluppo di una molteplicità di imprese del settore, operanti in ambito locale, particolarmente attraverso:

- a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, e dell'occupazione nelle imprese di informazione e comunicazione;
- b) il sostegno all'innovazione organizzativa e tecnologica.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attivati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

## Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono imprese dell'informazione operanti in ambito locale in Toscana le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro degli operatori della comunicazione, con sede legale ed operativa in Toscana, che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:

- a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
- b) emittenza radiofonica via etere;
- c) emittenza televisiva via web;
- d) emittenza radiofonica via web;
- e) stampa quotidiana e periodica;
- f) quotidiani e periodici on line;
- g) agenzie di stampa quotidiana via web.

## Articolo 3 Requisiti per le imprese beneficiarie degli interventi

1. Sono beneficiarie degli interventi di cui alla presente legge le imprese di cui all'articolo 2 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dimostrino regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri, per questi ultimi attestata attraverso il DURC;
- b) si avvalgano di collaboratori redazionali inquadrati esclusivamente secondo le regole dei contratti giornalistici o retribuiti attraverso un equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico);
- c) garantiscano che tra i propri dipendenti vi sia la presenza di personale impiegato con regolare contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI);

2. In particolare, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, per ogni specifico ambito di cui all'articolo 2, sono beneficiarie degli interventi di sostegno di cui alla presente legge:

- a) le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la cui copertura territoriale sia almeno per il 70% in territorio toscano; che per l'attività giornalistica si avvalgano esclusivamente di personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché di praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati; che abbiano una redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e che dedichino all'informazione locale autoprodotta almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.30 - 21.00);

- b) le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la cui copertura territoriale sia almeno per il 70% in territorio toscano; che per l'attività giornalistica si avvalgano esclusivamente di personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché di praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; che abbiano una redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e che dedichino all'informazione locale autoprodotta almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.30 - 21.00);
  - c) le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che per l'attività giornalistica si avvalgano esclusivamente di personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché di praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati; che abbiano una redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti e che dedichino all'informazione locale autoprodotta almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.30 -21.00);
  - d) le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che per l'attività giornalistica si avvalgano esclusivamente di personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché di praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; che abbiano una redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente e che dedichino all'informazione locale autoprodotta almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.30 - 21.00);
  - e) le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il cui prodotto sia diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni della Toscana; che per l'attività giornalistica si avvalgano esclusivamente di personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché di praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati; che abbiano una redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e che dedichino all'informazione locale autoprodotta almeno il 60% della propria foliazione complessiva;
  - f) le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che per l'attività giornalistica si avvalgano esclusivamente di personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché di praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; che abbiano una redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo pieno e che dedichino all'informazione locale autoprodotta almeno il 60% degli articoli pubblicati;
  - g) le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che per l'attività giornalistica si avvalgano esclusivamente di personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché di praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; che abbiano una redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti di cui uno con contratto a tempo pieno e che dedichino all'informazione locale autoprodotta almeno il 60% delle notizie pubblicate.
3. Sono escluse le imprese nelle quali operano soggetti con sentenza passata in giudicato per reati contro la libertà di espressione di cui all'articolo 21 della Costituzione.

#### Articolo 4

##### Tipologia e programmazione degli interventi

1. Le imprese di cui alla presente legge possono essere sostenute attraverso la seguente tipologia di interventi:
  - a) contributi in conto capitale ed in conto interessi e prestazioni di garanzie per l'accesso al credito per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e organizzativa, finalizzati prioritariamente a produrre effetti positivi sull'occupazione;
  - b) contributi per la stabilizzazione del personale con contratti a tempo determinato;
  - c) sostegno alla formazione del personale giornalistico stabilmente impiegato nelle imprese;
  - d) accesso preferenziale agli interventi di informazione istituzionale attuati dalla Regione ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e agli interventi a carattere

pubblicitario concernenti la comunicazione istituzionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni).

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 5 della l.r. 22/2002, all'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) e all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

#### Articolo 5 Controllo e revoca dei contributi

1. Le strutture individuate dagli strumenti di programmazione di cui all'articolo 4, comma 2, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari.
2. Costituiscono causa di revoca dei benefici previsti dalla presente legge, il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nel periodo di intercorrente fra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione. Analoghi effetti conseguono alla mancata, totale o parziale, realizzazione degli impegni assunti dal beneficiario con il riconoscimento del beneficio.

#### Articolo 6 Agevolazioni fiscali

1. Con legge finanziaria la Regione può annualmente determinare l'entità delle deduzioni da applicare a valere sulla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), alle imprese che nel periodo di imposta antecedente hanno sottoscritto aumenti di capitale o acquisito quote di capitale nelle imprese esercenti informazione locale di cui alla presente legge. L'agevolazione è riconosciuta per tre annualità successive.

#### Articolo 7 Rapporto sullo stato delle imprese di informazione operanti in ambito locale in Toscana

1. Ai fini della definizione degli interventi di cui alla presente legge, nell'ambito del programma di attività di cui all'articolo 31 della l.r. 22/2002, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) realizza a cadenza triennale un rapporto sullo stato delle imprese di cui all'articolo 2.

#### Articolo 8 Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2002

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2002 è sostituita dalla seguente:  
"c) gli interventi di cui alla legge regionale ... a sostegno delle imprese di informazione operanti in ambito locale in Toscana;"
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2002 è sostituita dalla seguente:



“e) gli interventi di sostegno alla formazione del personale giornalistico di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. ....”.

Articolo 9  
Modifiche all’articolo 29 della l.r. 22/2002

1. Il numero 7) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 22/2002 è sostituito dal seguente:  
“7) realizza, nell’ambito del programma di attività di cui all’articolo 31, il Rapporto sullo stato delle imprese di informazione operanti in ambito locale in Toscana ai sensi dell’articolo 7 della l.r. ....”.

Articolo 10  
Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 34, 35, 36 e 37 della l.r. 22/2002
-



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'esistenza di un'informazione libera e pluralista costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il mantenimento di una reale vita democratica. La Regione Toscana, da sempre, ha avuto piena contezza di ciò considerando fin dalla sua istituzione il ruolo dell'informazione libera e plurale come un bene di assoluto interesse pubblico da salvaguardare, promuovere e preservare. Dimostrazione è data anche dal nostro Statuto che annovera tra sue finalità principali proprio la promozione del pluralismo informativo, considerandolo come un "valore collettivo" ed un "bisogno individuale". Anche concretamente, il panorama informativo toscano, dalla carta stampata allo sviluppo delle prime emittenti radiotelevisive locali, si è sempre caratterizzato per la presenza di una vasta pluralità di voci che purtroppo l'attuale crisi economica (accompagnata ad altre cause come la contrazione del mercato della pubblicità, l'innovazione tecnologica conseguente al passaggio alla televisione digitale terrestre nonché la forte riduzione dei contributi statali) sta drammaticamente impoverendo e mettendo in discussione. Molte importanti testate giornalistiche, infatti, sono state costrette a chiudere ed altre vertono in condizioni di estrema criticità. Alcune emittenti televisive hanno cessato le trasmissioni, altre hanno fortemente contratto la propria forza lavoro e/o gli spazi dedicati all'informazione. Il recente passaggio alla piattaforma digitale, poi, ha posto pesanti oneri per l'adeguamento tecnologico e della qualità del segnale, investimenti che hanno appesantito una situazione finanziaria già delicata per molti operatori.

Più in generale, il panorama toscano risente anche di problemi legati alla professione giornalistica, dove il massiccio utilizzo del lavoro precario e collaborativo non solo mortifica una condizione professionale, ma finisce per incidere gravemente sulla qualità del lavoro stesso e sull'indipendenza che agli operatori dell'informazione dovrebbe essere garantita anche sul piano economico-contrattuale.

L'attuale proposta di legge si pone l'obiettivo, in diverse misure, di dare una risposta a tali necessità, attraverso una norma quadro che mediante gli strumenti di programmazione già previsti dall'ordinamento regionale, mira a porre in essere interventi di sostegno materiale ed immateriale alle imprese di informazione locale operanti in Toscana.

L'articolo 1 della proposta definisce l'oggetto della legge ovvero quello di dettare disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito locale in Toscana.

L'articolo 2 definisce gli ambiti di attività delle imprese alle quali saranno destinati gli interventi di sostegno. Vengono ricomprese: l'emittenza televisiva in digitale terrestre; l'emittenza radiofonica via etere; l'emittenza televisiva via web; l'emittenza radiofonica via web; la stampa quotidiana; i quotidiani online; le agenzie di stampa quotidiana via web.

L'articolo 3 disciplina i requisiti per le imprese beneficiarie ponendo particolare attenzione alla corrispondenza fra imprese di informazione locale ammissibili agli interventi di sostegno ipotizzati dal provvedimento e rispetto delle discipline normative in materia di regolarità di contratto di lavoro giornalistico, regolarità contributiva, riconoscimento della recente normativa sull'equo compenso per la figura dei collaboratori. Al comma 1 sono disciplinati i requisiti generali che tutte le imprese devono rispettare per beneficiare degli interventi di sostegno. Al comma 2 sono disciplinati i requisiti relativi ad ogni singolo ambito, tenendo conto delle diverse particolarità per ogni settore.

L'articolo 4 disciplina la tipologia e la programmazione degli interventi prevedendo che essi possano essere previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui alle leggi regionali 22/2002, 35/2000 e 32/2002.

L'articolo 5 disciplina il controllo e la revoca degli interventi di sostegno prevedendo che il controllo sul rispetto dei requisiti sia fatto dalle strutture di volta in volta individuate dagli strumenti di programmazione quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi stessi.

L'articolo 6 introduce la possibilità per la legge finanziaria di determinare annualmente l'entità delle deduzioni dalla base imponibile IRAP per le imprese che sottoscrivono aumenti di capitale o acquisiscono quote di capitale nelle imprese esercenti informazione locale.

L'articolo 7 prevede, al fine di destinare nel miglior modo possibile gli interventi di sostegno previsti dalla legge, l'introduzione di un rapporto (da effettuarsi nell'ambito del Programma di attività del Corecom) a cadenza triennale sullo stato delle imprese di informazione operanti in ambito locale in Toscana.

Con gli articoli 8 e 9 si apportano alcune modifiche alla l.r. 22/2002 al fine di rendere coerente il vigente testo normativo con le modifiche apportate dalla presente proposta di legge.

Con l'articolo 10 si procede all'abrogazione di alcune disposizioni della l.r. 22/2002.

## RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

(articolo 7 lr 55/2008, articolo 89 Reg. interno)

### 1) Tipologia della proposta di legge

*Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:*

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001)
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001)
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001)
- d) varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001)

### 2) Oneri previsti: Nessun onere previsto

- spesa annua a regime: DETERMINATA DAGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE
- oneri di gestione: nessun onere di gestione aggiuntivo rispetto a quelli in essere per la gestione da parte degli uffici degli adempimenti amministrativi connessi.

### 3) Quantificazione dei costi:

*(riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità)*

La quantificazione dei costi è rimessa agli strumenti di attuazione.

Il proponente:

Vittorio Bugli

Nicola Danti

Enzo Brogi